



# COMUNE DI OTTAVIANO

Città di Pace

Città Metropolitana di Napoli

## ORDINANZA N. 6 DEL 30/04/2026 COMMISSARIO PREFETTIZIO

**OGGETTO:**

**Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. ANNO 2026.**

**Premesso** che insistono sul territorio comunale numerose aree private che versano in stato di abbandono ed incuria per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

**Ritenuto** che la presenza, in alcune aree private, di erbe incolte e rovi provoca inconvenienti di natura igienico-sanitari nonché potenziale rischio per la salute pubblica;

**Considerato** che lo stato di abbandono consente la proliferazione di roditori e insetti striscianti e alati che completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumulo di materiale vegetale, vanificando gli interventi di bonifica urbana (disinfezione, disinfestazione) che annualmente vengono programmati;

**Dato atto** che il decoro dell'ambiente, inteso anche come responsabilità civile del cittadino nei confronti della collettività, costituisce un dovere civico;

**Considerato** che l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

**Constatata** la presenza di fondi confinanti con strade dove risulta crescente il fenomeno di vegetazione che invade la sede stradale creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

**Considerato** che l'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana prevede che "I proprietari di alberi, arbusti e siepi, piantati vicino alle strade, nel rispetto delle fasce di pertinenza stradale, devono tenere tagliati i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggiano la sede stradale o la banchina";

**Rilevato** che, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è doveroso adottare un provvedimento per obbligare i proprietari di provvedere alla manutenzione e pulizia di campi, siepi, rami e sterpaglie delle proprietà private;

**VISTO** l'art. 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO** il D.lgs. 152/06 s.m.i.;

**Visto** quanto disposto dal T.U. 18.08.2000 n. 267 in materia di poteri attribuiti al Sindaco quale massima autorità Sanitaria Locale

## **ORDINA**

Ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere ubicate nel territorio comunale di:

- tenere i terreni sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, mediante taglio periodico della vegetazione al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari a quanti abitano in prossimità di detti terreni e aree;
- effettuare idonei interventi di pulizia al fine di rimuovere dagli stessi terreni il materiale di qualsiasi natura che possa offrire rifugio ad animali potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari;
- procedere al taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;

## **AVVERTE**

- I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore, nonché delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- Che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente.

Gli Agenti di Polizia Locale e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Ottaviano, accessibile al pubblico e trasmessa, per quanto di competenza:

- al Comando del Servizio di Polizia Locale;
- al locale Comando Carabinieri Forestali;
- al Comando Stazione Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

**Il Commissario Straordinario  
Dott. Roberto Esposito**

Commissario Prefettizio  
ESPOSITO ROBERTO / Namirial  
S.p.A./02046570426

